

Numero	179	Pag.	
Data	- 8 MAR, 2017		1

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD**

N. 179 DEL - 8 MAR, 2017

Oggetto: autorizzazione a contrarre per la fornitura annuale di medicinale antineoplastico.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

VISTA l'attestazione della Direttore della U.O.C. Farmacia, del Direttore U.O.C. Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Investimenti e del Direttore U.O.C. Controllo di Gestione;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

- D E T E R M I N A -

1. di autorizzare, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, l'avvio della procedura – mediante Richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA – per la fornitura annuale di medicinale antineoplastico (principio attivo: IMATINIB), dettagliatamente descritto nella documentazione di gara, per le motivazioni analiticamente riportate nel documento istruttorio, per un importo complessivo a base d'asta pari ad € 65.550,00 (IVA esclusa) oltre ad ulteriori € 65.550,00 (IVA esclusa) in caso di esercizio dell'opzione di rinnovo;
2. di approvare lo schema di disciplinare di gara (allegato n. 1) ed il capitolato speciale (allegato n.2), acclusi al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che si procederà alla nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto con il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
4. di dare atto del recesso parziale dal contratto in essere con la società Novartis Farma S.p.A., per motivazioni specificatamente indicate nel documento istruttorio, in relazione alla specialità medicinale "GLIVEC", limitatamente all'indicazione terapeutica genericata (CML);
5. di dare atto che nel provvedimento di aggiudicazione definitiva verrà accantonata, per le motivazioni compiutamente riportate nel documento istruttorio, la somma del 2% dell'importo complessivo a base d'asta, da destinare alla ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 1 della L.R. 36 del 2013.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Capalbo




Numero	179	Pag.	
Data	- 8 MAR. 2017		2

Per i pareri infrascritti


Il Direttore Amministrativo

Dott. Antonio Draisci



Il Direttore Sanitario

Dr. Edoardo Berselli



UOC FARMACIA:


Si attesta che la spesa complessiva presunta derivante dalla presente determina, pari ad € 72.105,00 IVA inclusa, è stata annotata come segue:

- quanto ad € 54.078,75 nell'autorizzazione FI.2017.88 nel conto 0501010103 del Budget anno 2017;
- quanto ad € 18.026,25 nell'autorizzazione FI.2017.60 nel conto 0501010103 del Budget anno 2018.

Si attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei Conti.

Il Direttore

Dr. Stefano Branchi



U.O.C. BILANCIO, PATRIMONIO E COORDINAMENTO INVESTIMENTI:

Si attesta inoltre che l'importo dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more dell'adozione del regolamento, sarà registrato in apposito accantonamento in sede di redazione dei bilanci di competenza fino ad un massimo del 2% dell'importo a base d'asta.

Si attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei Conti

Paola Costanzo

Il Direttore

Dott.ssa Anna Gattini



U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE:

Il Direttore della UOC Controllo di Gestione esprime parere di congruità economica per ciascun fattore produttivo rispetto al Budget Provvisorio 2017 assegnato dalla Regione Marche con DGRM n 1640/2016.

Ad invarianza di risorse assegnate dalla Regione Marche per l'anno 2018 il Direttore della UOC Controllo di Gestione esprime parere di compatibilità economica rispetto al Budget che verrà assegnato dalla Regione Marche.

Il Direttore

Dott.ssa Silvia Genetali



Numero	179	Pag.	
Data	- 8 MAR. 2017		3

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI E LOGISTICA

Si richiamano la seguente normativa di riferimento ed i seguenti propri atti:

- D.Lgs. n°50/2016 recante ad oggetto: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- D.P.R. n. 207/2010 recante ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (se ed in quanto applicabile);
- Legge n. 135 del 07/08/2012 recante ad oggetto: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 06/07/2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";
- D.G.R.M. n. 1220 dell'01/08/2012 recante ad oggetto: "Linee di attuazione ed applicazione Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" art. n.15 commi nn. 12 e 13".

Premesso che:

- con determina n. 174 del 23/03/2016 questa Azienda ha preso atto dei risultati delle operazioni di gara della procedura negoziata per la fornitura triennale di farmaci – in unione d'acquisto fra le Aziende Sanitarie/Ospedaliere del SSR – ed indetta da ASUR Marche quale capofila;
- fra i prodotti aggiudicati rientra il principio attivo "IMATINIB" commercializzato, come specialità medicinale "GLIVEC" dalla società Novartis Farma S.p.A. di Origgio (VA) per un prezzo unitario, per singola capsula, pari ad € 15,89402 IVA esclusa;
- a seguito dell'avvenuta scadenza del brevetto di commercializzazione esclusiva del citato medicinale (c.d. genericazione) per le indicazioni terapeutiche CML (leucemia mieloide cronica), l'ASUR Marche ha richiesto all'operatore economico aggiudicatario, in conformità con quanto previsto dal capitolato di gara (cfr. art. 5) una rinegoziazione del prezzo unitario;
- in data 09/02/2017 la società Novartis ha formalizzato la propria proposta (documentazione depositata agli atti);
- in data 16/02/2017 il Direttore della UOC Farmacia ha comunicato di non poter accettare la citata proposta per eccessiva onerosità rispetto alle attuali condizioni di mercato per specialità medicinale equivalente (cfr documentazione agli atti);
- che sulla scorta di quanto sopra specificato, in data 27/02/2017, il medesimo Direttore ha trasmesso alla UOC scrivente la relativa scheda fabbisogno onde consentire, nel rispetto della vigente normativa in materia, l'avvio di un procedimento concorrenziale avente ad oggetto il principio attivo "IMATINIB" (cfr. quantità annuale nr. 28.500 capsule o compresse) per indicazione terapeutica CML (si evidenzia che la specialità medicinale GLIVEC per indicazione GIST – tumori stromali tratto gastro intestinale – rimane coperta da brevetto di commercializzazione esclusiva da parte di Novartis Farma S.p.A.).

Ciò posto, sulla scorta di quanto sopra esplicitato, questa UOC ha provveduto a predisporre la documentazione amministrativa propedeutica all'avvio del procedimento amministrativo (disciplinare di gara e capitolato speciale).

A tale riguardo e, per chiarezza espositiva, si formulano le seguenti precisazioni:

Numero	179	Pag.	
Data	- 8 MAR, 2017		4

- ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5, 11 e 17 del capitolato speciale di gara, questa Azienda procederà al recesso parziale dal contratto in essere con la società Novartis Farma S.p.A. relativamente alla fornitura del medicinale GLIVEC per indicazione terapeutica CML;
- il contratto con la citata società Novartis Farma S.p.A. rimane comunque in vigore in relazione alla fornitura del medicinale GLIVEC per indicazione terapeutica GIST;
- il principio attivo oggetto del presente provvedimento rientra tra i farmaci previsti nella procedura di gara in fase di avvio da parte del soggetto aggregatore della Regione Marche; pur tuttavia, tenuto conto dei risparmi attesi, si ritiene di avviare comunque la presente procedura inserendo, fra le clausole contrattuali, la facoltà di recesso anticipato per questa Azienda qualora prima della scadenza contrattuale i contratti derivanti dalla procedura indetta da SUAM abbiano avvio a condizioni economiche più vantaggiose;
- la procedura di gara che verrà indetta da SUAM avrà un importo complessivo superiore alla soglia comunitaria pertanto, tenuto conto dei tempi tecnici incompressibili previsti dalla vigente normativa in materia per procedimenti di gara comunitari e della complessità della citata procedura, si ritiene altresì di prevedere nella documentazione di gara l'opzione del rinnovo della fornitura per un ulteriore anno;
- l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n.50/2016 a lotto unico intero non frazionabile in favore del minor prezzo offerto;
- trattandosi di fornitura per importo stimato pari a circa € 65.550,00 (IVA esclusa), preso atto delle recenti disposizioni normative, si ritiene di dover procedere all'esperimento di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l'invio telematico di RdO (Richiesta di Offerta) sul MePA invitando, al fine di garantire i principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità, rotazione e massima partecipazione, tutti gli operatori economici abilitati;
- dall'analisi economica emerge che dall'affidamento della fornitura oggetto del presente provvedimento deriverà un risparmio annuo pari ad circa € 426.172,00 (calcolato sulla base del fabbisogno oggetto del presente provvedimento - determinato sulla base dei consumi annui 2016 - per il prezzo unitario di aggiudicazione).

Tutto quanto sopra esposto si propone il seguente schema di determina:

1. di autorizzare, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, l'avvio della procedura - mediante Richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA - per la fornitura annuale di medicinale antineoplastico (principio attivo: IMATINIB), dettagliatamente descritto nella documentazione di gara, per le motivazioni analiticamente riportate nel documento istruttorio, per un importo complessivo a base d'asta pari ad € 65.550,00 (IVA esclusa) oltre ad ulteriori € 65.550,00 (IVA esclusa) in caso di esercizio dell'opzione di rinnovo;
2. di approvare lo schema di disciplinare di gara (allegato n. 1) ed il capitolato speciale (allegato n.2), acclusi al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che si procederà alla nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto con il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
4. di dare atto del recesso parziale dal contratto in essere con la società Novartis Farma S.p.A., per motivazioni specificatamente indicate nel documento istruttorio, in relazione alla specialità medicinale "GLIVEC", limitatamente all'indicazione terapeutica generica (CML);
5. di dare atto che nel provvedimento di aggiudicazione definitiva verrà accantonata, per le motivazioni compiutamente riportate nel documento istruttorio, la somma del 2% dell'importo complessivo a base d'asta, da destinare alla ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.


Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Chiara D'Eusanio



Il Responsabile della fase istruttoria

Dott.ssa Lucilla Venturi



Numero	179	Pag.	
Data	- 8 MAR, 2017		5

- ALLEGATI -

Allegati:

- n. 1: "Schema di Disciplinare di gara" presente in copia cartacea e disponibile agli atti;
- n. 2: "Capitolato Speciale" presente in copia cartacea e disponibile agli atti.



Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTO
BENI, SERVIZI E LOGISTICA

ALL. N. 1
Dirigente
Dott.ssa Chiara D'Eusanio
Ref. Dott.ssa Lucilla Venturi
Tel: 0721. 366370
Fax: 0721. 366336
Mail to:
lucilla.venturi@ospedalimarchenord
.it

ALLEGATO N° 1 ALLA DETERMINA N° 179
DEL 8 MAR. 2017 COMPOSTO DI N° 2 PAGG.

Id. P. _____

SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA
RdO

Oggetto	Fornitura di medicinale "IMATINIB" (quantità annuale: nr. 28.500 capsule o compresse)
CIG	
Punto istruttore	Dott.ssa Lucilla VENTURI
RUP	Dott.ssa Chiara D'EUSANIO
Punto ordinante	Dott.ssa Chiara D'Eusanio
DEC	Cfr. art. 3 del Capitolato Speciale (<i>Direttore dell'esecuzione</i>)
Importo a base d'asta	€ 65.550,00 IVA esclusa; ➤ offerte superiori verranno escluse; offerte parziali, espresse in maniera indeterminata, condizionate e/o con riferimento ad offerte relative ad altre procedure verranno escluse.
Criterio di aggiudicazione	Per lotto intero non frazionabile in favore del minor prezzo offerto (ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016). Il prezzo complessivo offerto non potrà essere superiore all'importo a base d'asta e non potrà essere inferiore al 10% dello stesso. A seguito dell'ammissione dei partecipanti il RUP procederà ad approvare la documentazione tecnica presentata dalle imprese ammesse ed ad aprire le offerte economiche. Successivamente il RUP effettuerà un accertamento tecnico, senza alcuna valutazione discrezionale, volto a verificare la rispondenza fra il prodotto offerto dall'impresa prima in graduatoria e le caratteristiche tecniche richieste. Il RUP potrà essere coadiuvato da personale interno esperto in materia. In caso di non rispondenza la società prima in graduatoria verrà esclusa e si procederà all'accertamento tecnico del prodotto offerto dalla seconda in graduatoria. SI PROCEDERÀ ALL'AGGIUDICAZIONE anche in presenza di una sola offerta valida.
Cauzione definitiva	no
Requisiti essenziali della merce	AIC;
Tempi di consegna	7 (sette) giorni naturali, consecutivi e continui dalla data di ricevimento dell'ordine. Il luogo di consegna sarà quello indicato nell'ordine. Oltre tale termine questa Azienda si riserva di applicare le penali previste dall'art. 10 del capitolato speciale.
Documenti amministrativi richiesti	A) patto di integrità sottoscritto per accettazione; Si precisa che con la presentazione dell'offerta si intenderanno implicitamente visionate ed accettate le condizioni del documento informativo redatto ai sensi dell'art. 26 del T.U. 81/2008 (disponibile sul sito aziendale www.ospedalimarchenord.it) > bandi di gara e contratti > modulistica utile.
Documentazione tecnica richiesta	Si rinvia a quanto previsto dal capitolato tecnico

<i>Chiarimenti</i>	Ciascuna impresa concorrente ha facoltà di richiedere, mediante il ME.PA. (nell'area "comunicazioni") della piattaforma Consip spa, chiarimenti circa la documentazione inerente la presente gara entro e non oltre le ore e il giorno indicati nella RdO (richieste pervenute oltre tale termine non verranno tenute in considerazione). Questa Azienda procederà ad inviare mediante il Me.PA. (nell'area "comunicazioni") della piattaforma Consip spa, l'elenco delle richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte entro le ore ____ del ____. Si precisa che con la presentazione dell'offerta si intenderanno implicitamente visionati ed accettati i chiarimenti pubblicati entro il suddetto termine.
<i>Altre regole</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ allo "stipulaRdO" verrà allegato l'ordine contabile con i riferimenti che dovranno essere riportati in fattura; ➤ questa Azienda si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e senza che le imprese partecipanti e/o provvisoriamente aggiudicatarie possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo, di: <ul style="list-style-type: none"> • non procedere all'aggiudicazione qualora non ritenga congrui i prezzi; • adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, non aggiudicazione e/o aggiudicazione parziale.
<i>Normativa applicabile</i>	Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, sono applicabili le disposizioni contenute nel capitolato speciale, nel D.Lgs. 50/2016, nel DPR 207/2010 smi in quanto applicabile, nel DPR 445/2000 smi, nel codice civile, nelle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili

Il RUP
Dott.ssa Chiara D'Eusanio

~~~~~

Allegati:



Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

ALLEGATO N° 2 ALLA DETERMINA N° 179 ALL N.2  
DEL - 8 MAR. 2017 COMPOSTO DI N° 4 PAGG.

## AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD

### CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI ED EMODERIVATI

#### 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L'appalto concerne la fornitura, in somministrazione, del principio attivo "IMATINIB" capsule secondo la documentazione tecnico/economica presentata dalla Società ed approvata in sede di gara.
2. Le quantità si riferiscono al fabbisogno annuale e sono da considerarsi presunte e, pertanto, non vincolanti; le stesse possono variare in base alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera Marche Nord, senza che la Società possa vantare il diritto ad ulteriori compensi o indennità di sorta.
3. L'Azienda Ospedaliera Marche Nord si riserva quindi la facoltà di ordinare sulla base dell'effettivo fabbisogno in maniera frazionata nell'ambito della durata della fornitura, mediante appositi ordinativi intervallati nel tempo.

#### 2. DURATA DELLA FORNITURA E FACOLTA' DI RINNOVO

1. La durata della fornitura è di anni 1 (uno) anno, decorrenti presumibilmente dal 01/04/2017 al 31/03/2018.
2. L'Azienda Ospedaliera Marche Nord si riserva la facoltà di sospendere o annullare la fornitura dei prodotti assegnati, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del fornitore, qualora le procedure e i protocolli di cura dovessero subire variazioni rispetto a quelle sulla base delle quali sono stati previsti i relativi fabbisogni.
3. E' in facoltà dell'Azienda rinnovare la fornitura, alle stesse condizioni economiche e normative di cui al presente contratto, per un periodo di ulteriori mesi 12 decorrenti dalla scadenza del presente contratto, ed in tal caso la Società avrà l'obbligo di continuare la fornitura alle medesime condizioni contrattuali suddette.

#### 3. MODALITA' DI CONSEGNA

1. La Società deve effettuare la consegna dei prodotti a seguito di appositi ordinativi emessi di volta in volta dalla UOC Farmacia dell'Azienda Ospedaliera Marche Nord, nel luogo e con le modalità ivi indicate.
2. I prodotti ordinati dovranno essere consegnati entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla di ricevimento dell'ordine. In caso di ritardi nella consegna si procederà all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 del presente capitolato speciale.
3. Non sono ammessi ordini condizionati o vincolati a minimo d'ordine fatturabile.

#### 4. ACCERTAMENTO QUANTITÀ E QUALITÀ DEI PRODOTTI CONSEGNATI

1. Le verifiche di conformità si effettuano secondo la normativa vigente.
2. In ogni caso:
  - le forniture devono corrispondere alle quantità richieste nei relativi ordinativi; eventuali eccedenze non autorizzate non sono ritirate;
  - la firma apposta per ricevuta all'atto del ricevimento della merce indica solo una verifica circa la corrispondenza del numero dei colli inviati;
  - l'accettazione della merce non solleva la Società dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto della utilizzazione del prodotto;
  - l'accettazione di ogni tipo di prodotto fornito avviene ad insindacabile giudizio della Farmacia dell'ente ordinante;

- i prodotti forniti che a giudizio della Farmacia ricevente o degli utilizzatori non risultino conformi alla qualità convenuta ed esaminata in sede di gara, abbiano trovato scadenza o siano prossimi alla scadenza, sono restituiti e la ditta aggiudicataria deve provvedere all'immediata sostituzione;
- il controllo qualitativo della fornitura è effettuato dal Servizio presso cui deve essere effettuata la consegna; agli effetti della verifica qualitativa la firma apposta per ricevuta dei prodotti al momento della consegna non impegna la Stazione ordinante, la quale può avanzare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all'atto della consegna stessa, e non esonera la Società dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto dell'utilizzo del prodotto;
- la Società deve rispondere, quindi, in qualsiasi momento, di eventuali danni a persone della Stazione ordinante o terzi derivanti dall'utilizzo del prodotto fornito, a causa difetti ed imperfezioni dello stesso;
- la Società resta impegnata alla sostituzione dei materiali che risultino non utilizzabili; nel caso in cui la Società non provveda alla immediata sostituzione del materiale rifiutato al momento della consegna o che risulti difettoso durante l'utilizzo o l'impiego, gli enti ordinanti possono approvvigionarsi da altra Impresa, addebitando il maggiore costo alla Società, fatta salva la facoltà per gli stessi di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa del ritardo; allorché il materiale sia stato rifiutato per almeno tre volte da una Azienda ordinante, la Stazione Appaltante ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto incamerando l'intero deposito cauzionale;
- nel caso di prodotti posti in sequestro dal Ministero della Sanità o comunque su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, la Società deve ritirare tali prodotti a proprie spese, con conseguente accredito nei confronti degli enti ordinanti.

#### 5. MANCATA CONSEGNA

1. Qualora la Società ritardi nella consegna dei prodotti entro i termini stabiliti, o non la effettui, l'Azienda Ospedaliera Marche Nord potrà acquistare presso altre ditte corrispondenti quantità e qualità di prodotti a danno del fornitore inadempiente sia per la differenza per eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia per ogni altro maggior onere o danno comunque derivante a causa dell'inadempienza stessa, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'art. 10 del presente capitolato speciale.

#### 6. RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

1. La Società assume in proprio ogni responsabilità derivante dall'esecuzione di quanto riconducibile al presente capitolato speciale o alla mancata esecuzione degli obblighi derivanti dallo stesso, impegnandosi a tenere indenne e sollevando la Stazione Appaltante, anche in sede giudiziale, da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento ad essi richiesti.

2. La Società si impegna, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a proprio esclusivo carico tutti gli oneri e le conseguenze relative.

3. La Società dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente arrecati a persone e/o cose, tanto della Stazione Appaltante che di terzi, in dipendenza di manchevolezze e/o trascuratezze nell'espletamento del presente contratto.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alla documentazione di gara.

#### 7. PAGAMENTI - PREZZI - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n. 55/2013.

A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture - a decorrere dal 31/03/2015 - dovranno essere indirizzate è il seguente: UF9BEG.

Pertanto l'aggiudicatario avrà l'obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici.

Il mancato adeguamento da parte dell'impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a questa Azienda il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

Inoltre si precisa che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: "l'IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR n.633/1972.

Il pagamento delle fatture avverrà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lettera d) del D.Lgs. 192/2012 tramite il Tesoriere dell'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'attestazione del DEC.

In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine si procederà ai sensi della vigente normativa. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni previste.

L'Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e smi, a pena di nullità assoluta.

#### **Art. 8 - SUBAPPALTO**

Si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art.9 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 è espressamente vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Per quanto concerne la cessione del crediti derivanti dal presente contratto si rinvia al comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 10 - INADEMPIENZE E PENALI**

Il RUP - su indicazione del DEC - si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali assunti come segue:

- nell'ipotesi di ritardata consegna, rispetto ai termini di cui all'art. 5 del presente capitolato speciale, sarà applicata una penale pari al 1 per mille sul valore totale netto dell'ordinativo di fornitura per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo;
- laddove, nel corso della fornitura, si verificassero inadempimenti agli obblighi previsti a carico dell'impresa aggiudicataria dal presente capitolato speciale sarà applicata una penale, per ogni inadempimento riscontrato, il cui importo potrà variare, in relazione alla gravità dell'inadempimento, da un minimo pari allo 0,3 per mille ad un massimo pari al 1 per mille calcolato sull'intero importo contrattuale oggetto di contestazione.

L'importo massimo delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% dell'intero importo contrattuale.

In caso di superamento di tale importo massimo questa Azienda procederà alla risoluzione del contratto.

Si rinvia al capitolato tecnico per i tempi di intervento e relative penali previste per il servizio di assistenza tecnica.

#### **Art. 11 - RISOLUZIONE E RECESSO**

L'Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;
- cessione del contratto;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- violazione del patto di integrità;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l'impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione

del contratto (es. verifica di conformità con esito negativo, penali applicate in numero superiore a n.3; penali applicate per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; ecc).

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- la ditta consegna prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati;
- la Ditta sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a corredo della fornitura;
- la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.

La risoluzione contrattuale è disposta secondo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura.

Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione alla Ditta aggiudicataria. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

L'eventuale esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Recesso**

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

Inoltre l'Azienda Ospedaliera si riserva di recedere anticipatamente qualora prima della scadenza contrattuale i contratti derivanti dalla procedura indetta da SUAM abbiano avvio a condizioni economiche più vantaggiose. Per le modalità di esercizio del diritto di recesso si rinvia a quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

### **12. VIGILANZA SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

In deroga a quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al DEC (che verrà nominato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva).

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Il DEC rappresenta, nei confronti dell'impresa, questa AORMN e la sua attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto è esplicazione, da un lato, del dovere di cooperazione della Stazione Appaltante con l'impresa affidataria e dall'altro, del potere di ingerenza e di controllo dell'Amministrazione sull'esecuzione del contratto.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati, la direzione dell'esecuzione si sostanzia nel complesso delle attività volte a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Nello svolgimento delle sue funzioni il DEC è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176, comma 2 codice civile e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 codice civile.

Si evidenzia che i compiti/attività in capo al DEC potranno essere integrati dalle disposizioni che verranno introdotte dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

### **13. FORO COMPETENTE**

1. Il Foro di Pesaro è competente in via esclusiva per dirimere le controversie che dovessero eventualmente insorgere in esecuzione del presente contratto e che non si fossero potute definire in via amichevole tra le parti contraenti.



REGIONE MARCHE

Numero 179/AORMNDGEN

Data 08/03/2017

**DETERMINA N. 179/AORMNDGEN DEL 08/03/2017**

**autorizzazione a contrarre per la fornitura annuale di medicinale antineoplastico.**

**PUBBLICAZIONE:**

dal 08/03/2017 al 22/03/2017

**ESECUTIVITA':**

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 08/03/2017
- La Determina è esecutiva il \_\_\_\_\_ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI  NO

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

08/03/2017

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

*L. Fedele* Livia Fedele

Collegio Sindacale: inviata con nota del \_\_\_\_\_

Atto soggetto al controllo della Regione: SI  NO

Inviato con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_